

burcocraticamente trascinare da un impiegato all'altro.

Bisogna che il Governo faccia una Commissione liquidatrice, che prenda in mano tutto questo patrimonio, e lo liquidi, non secondo le opinioni di uno o di un altro ministro, ma con criteri precisi.

Allora forse, non dico che si troverà il denaro, dove non c'è, ma si potranno regolare le cose con minor difficoltà.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** L'onorevole Ruspoli aveva perfettamente ragione di dire che questa discussione non è forse inutile.

Io non dirò che sia utile, ma certo non è del tutto inopportuna.

Una utilità c'è. Essa sta in ciò, che i difetti della legge, che fu votata l'anno scorso, sono stati messi in luce una volta di più. Che il così detto indemanamento delle Confraternite, che io avrei preferito di chiamare conversione delle Confraternite sia una delusione, purtroppo sono inclinato a crederlo.

Sono tanto più inclinato a crederlo, che dal mio banco di deputato l'ho preveduto.

Ma ora è inutile far querimonie sopra di ciò. Qui ci sono due questioni gravi da risolvere. Una è la questione, di indole giuridica, alla quale ha accennato l'onorevole Ruspoli, questione che la Camera non può oggi risolvere. E noi Governo non possiamo che osservare la legge come sta, lasciando che i dubbi d'indole giuridica siano risolti dalle autorità competenti, cioè dal Consiglio di Stato, e, quando occorra, dall'autorità giudiziaria.

C'è poi un'altra questione, forse più grave, nell'interesse dell'erario nazionale e nell'interesse della città di Roma, ed è questa. Dato che i beni delle Confraternite indemanati non corrispondano alla somma di 1,600,000 lire di cui fu sgravato il bilancio del comune di Roma, chi supplirà alla deficienza? Dovranno i carichi della beneficenza pesare sul bilancio del Comune? Dovranno pesare sul bilancio dello Stato? Onorevole Ruspoli, io sono molto inclinato a dire che debbono pesare sul bilancio dello Stato, ma questo impegno oggi non possiamo prenderlo. In ogni modo è una questione, che va risolta legislativamente: una legge è stata promessa e una legge verrà.

Questa legge sarà studiata nel doppio intento di risolvere le molteplici questioni d'indole giu-

ridica che sono state sollevate, e di provvedere al pareggio ed alla sincerità del bilancio di Roma, e alla sincerità del bilancio nostro, pur tenendo conto delle difficoltà nelle quali il bilancio dello Stato si trova.

Questa legge non poteva essere improvvisata; non poteva esserlo, perchè il giorno in cui si porrà di nuovo dinnanzi alla Camera la questione di Roma, non è solo questa questione delle Confraternite e delle beneficenze che si dovrà studiare: ce ne sono delle altre. Veggo qui l'onorevole Bonacci che con lo sguardo quasi me l'indica: c'è il palazzo di giustizia, c'è il policlinico e c'è la continuazione dei lavori che furono posti a carico dello Stato: tutti argomenti dei quali ci dobbiamo occupare.

Ebbene, onorevole Ruspoli, Ella comprende la vastità dell'argomento: si affidi al Governo, perchè il Governo lo studierà con grande amore, lo studierà con quell'amore di cui la città di Roma è degna, ma lo studierà altresì con quell'amore di cui è degna l'Italia; perchè bisogna bene avvertire che, pur soccorrendo le finanze del comune di Roma, abbiamo un dovere supremo, quello di non disordinare il bilancio dello Stato.

**Barzilai.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

**Barzilai.** Mi permetto di aggiungere una sola parola riguardo a quanto ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, per escludere nel modo il più assoluto, secondo la lettera e lo spirito della legge di Roma, che le spese di beneficenza possano mai ricadere sul bilancio del comune di Roma; poichè la legge dice chiaramente: il comune di Roma è esonerato dalle spese di beneficenza.

Ripeto, la questione si risolverà, ma intanto questo è acquisito, è assodato.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni rimane approvato questo capitolo.

Capitolo 160. Anticipazione sul contributo dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della Capitale del Regno (articolo 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980) (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Categoria terza. — *Costruzione di strade ferrate.* — Capitolo 161. Pagamento alle Provincie ed ai Comuni del prodotto, ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (articolo 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 162. Pagamento alle Casse degli au-